

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1969

che modifica la decisione della Commissione, del 30 ottobre 1969, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare misure di salvaguardia nel settore agricolo e le decisioni adottate per la sua applicazione

(69/410/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 226,

vista la domanda della Repubblica federale di Germania in data 27 ottobre 1969, precisata dalla comunicazione del 30 ottobre 1969 e completata dalla dichiarazione dell'11 novembre 1969,

considerando che la decisione della Commissione, in data 30 ottobre 1969, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare misure di salvaguardia nel settore agricolo ⁽¹⁾, è valida solo per un periodo transitorio allo scopo di consentire al governo tedesco di portare a termine la procedura legislativa necessaria per l'introduzione di un sistema di aiuti a favore dell'agricoltura tedesca; che il termine originariamente previsto si è dimostrato insufficiente; che è necessario, quindi, prolungarlo fino al 31 dicembre 1969;

considerando che è necessario adattare a tale modifica le decisioni relative alle modalità d'applicazione della decisione di cui sopra, e cioè

— la decisione della Commissione, del 31 ottobre 1969, relativa alle modalità di applicazione della decisione della Commissione, del 30 ottobre 1969, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare misure di salvaguardia nel settore agricolo ⁽²⁾

e

— la decisione della Commissione, del 3 novembre 1969, relativa alle modalità di applicazione della

decisione della Commissione, del 30 ottobre 1969, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare misure di salvaguardia nel settore agricolo per talune merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data del 7 dicembre 1969 che figura

- a) all'articolo 6 della decisione della Commissione del 30 ottobre 1969,
- b) all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della decisione della Commissione del 31 ottobre 1969 e
- c) all'articolo 3 della decisione della Commissione del 3 novembre 1969

è sostituita dalla data del 31 dicembre 1969.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 273 del 31. 10. 1969, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. L 277 del 4. 11. 1969, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 280 del 7. 11. 1969, pag. 23.